



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 28/07/2015

Atto n. 74

Oggetto: Imposta unica comunale - IUC - Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 01/08/2014. MODIUFICHE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di LUGLIO, ore 18:00, in seduta straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risulta:

Presente

FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI ALICE	CONSIGLIERE	SI
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO DENIA	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
LONGOVERDE PATRIZIA	CONSIGLIERE	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	CONSIGLIERE	SI
GIANFORTE LAURA	CONSIGLIERE	SI
DI BRIGIDA PIERPAOLO	CONSIGLIERE	SI
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
RUGGIERI ROBERTO	CONSIGLIERE	NO
PERAZZETTI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
VALLOREO MAURIZIO	CONSIGLIERE	NO
TRAVAGLINI LUCIA	CONSIGLIERE	SI
CIABARRA CARLO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI

Assegnati n.17 in carica n. 17

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

POMPEI ANTONIETTA

Data: **21/07/2015**

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

NERONE FABRIZIO

Data: **21/07/2015**

Il Presidente dichiara che sul punto all' o.d.g. sono stati presentati n. 3 emendamenti dai Consiglieri Matteo Perazzetti e Lucia Travaglini.

Data lettura degli emendamenti, su proposta del Presidente, si mette ai voti la sospensione dei lavori per 20 minuti al fine di consentire agli uffici l'esame degli stessi;

Il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli espressi da n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

La sospensione delle attività della sessione per circa venti minuti.

Al rientro in aula il segretario generale procede nuovamente all'appello nominale per cui risultano presenti in aula n. 15 consiglieri, assenti Valloreo e Ruggieri.

Si passa agli esami degli emendamenti, allegati alla presente, su cui sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica del responsabile di settore, il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria ed il parere del revisore dei conti

Si esamina l'emendamento contraddistinto dal n. 1 e con voti contrari 12, favorevoli 3 (Ciabarra, Travaglini e Perazzetti) viene rigettato.

Si esamina l'emendamento contraddistinto dal n. 2 e con voti contrari 12, favorevoli 3 (Ciabarra, Travaglini e Perazzetti) viene rigettato.

Si esamina l'emendamento contraddistinto dal n. 3 e con voti contrari 12, favorevoli 3 (Ciabarra, Travaglini e Perazzetti) viene rigettato.

Successivamente, si apre la discussione sul punto posto all' o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N° 39 del 01.08.2014 con cui si approvava il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Visto l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito con legge n. 80/2014 che, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che per la stessa unità immobiliare le imposte TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 in data 17 luglio 2015 di indirizzo per la determinazione delle tariffe tributarie anno 2015;

Dato atto che nella suddetta delibera vengono indicate le seguenti nuove agevolazioni:

-TASI

a) aliquota ridotta a 0,09 punti percentuali per le famiglie composte da giovani coppie, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni, che trasferiscano dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.

b) aliquota ridotta a 0,09 punti percentuali per le famiglie composte da coppie, a condizione che abbiano un'età superiore a 60 anni, che trasferiscano dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.

c) aliquota ridotta a 0,04 punti percentuali per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico o in località Piano di Sacco nell'anno 2015 nonché a favore delle imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall'anno in corso. Relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione si applica a condizione che si qualificano come **imprese green** ovvero che intervengono sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione ISO14001/EMAS o tramite l'applicazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale con benefici diretti sull'ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli impatti sul territorio. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.

d) aliquota ridotta a 0 punti percentuali:

- per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER);
- immobili di categoria "D" (industriali) esclusi categoria "D10" (strumentali agricoli);
- per le giovani coppie, di età non superiore a 35 anni, che trasferiscano la propria residenza nel

Centro Storico o in località Villa Cipressi, per abitazione data in locazione. La riduzione avrà durata biennale.

- per le famiglie composte da coppie, a condizione che abbiano un'età superiore a 60 anni, che trasferiscano, dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi, in abitazioni concesse in locazione. La riduzione avrà durata biennale.

Ritenuto integrare l'art. 7 (detrazioni, riduzioni ed esenzioni) con le ulteriori agevolazioni di cui sopra e con l'agevolazione prevista dal DL 47/2014;

Ritenuto, altresì, modificare l'articolo 6 (determinazione dell'aliquota e dell'imposta) al punto 4) eliminando le parole "Per il 2014" ed al punto 6 eliminando le parole "Per lo stesso anno 2014";

Uditi gli interventi, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate comunali;

Visti i tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 dal responsabile del settore tributi e dal responsabile del settore finanziario;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti in conformità a quanto prescritto dall'art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 14 espressi per alzata di mano, contrari zero ed astenuti 1 (Ciabarra);

D E L I B E R A

- 1) di approvare le modifiche apportate agli articoli 6 e 7 (come sopra specificate) del regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione n. 39 del 01.08.2014 che vengono riscritti come segue:

Art. 6

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.

2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. L'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
6. Nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti al punto 3 e 4 del presente articolo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all' art. 13, comma2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall' art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.
7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Art. 7

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale come definite ai fini IMU.
2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
3. Aliquota TASI ridotta a 0 punti percentuali per:

- alloggi regolarmente assegnati dall' Azienda territoriale per l' edilizia residenziale (ATER);
- immobili di categoria “D” (industriali) esclusi categoria “D10” (strumentali agricoli);
- le giovani coppie, di età non superiore a 35 anni, che trasferiscano, dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o in località Villa Cipressi, in abitazioni concesse in locazione. La riduzione avrà durata biennale;;
- le famiglie composte da coppie, a condizione che abbiano un'età superiore a 60 anni, che trasferiscano dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi, in abitazioni concesse in locazione. La riduzione avrà durata biennale.

4. E' prevista l'aliquota ridotta a **0,09** punti percentuali per le famiglie composte da giovani coppie, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni , che trasferiscano dall'anno 2015, la propria residenza e dimora abituale, in abitazione di proprietà, nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.

5. E' prevista l'aliquota ridotta a **0,09** punti percentuali per le famiglie composte da coppie, a condizione che abbiano un'età superiore a 60 anni, che trasferiscano dall'anno 2015, la propria residenza e dimora abituale, in abitazione di proprietà, nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.

6. E' prevista l'aliquota ridotta a **0,04** punti percentuali, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico o in località Piano di Sacco nell'anno 2015 nonché a favore delle imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall'anno in corso. Relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione si applica a condizione che si qualificano come **imprese green** ovvero che intervengono sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione ISO14001/EMAS o tramite l'applicazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale con benefici diretti sull'ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli impatti sul territorio. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.

7. per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; riduzione di 2 terzi.

8. I soggetti che intendono usufruire delle riduzioni di cui al presente articolo, devono presentare apposita istanza entro 30 giorni, pena decadenza dal beneficio, dal trasferimento e/o insediamento e dalla data d'incremento personale.

- 2) di allegare alla presente deliberazione il testo integrale del nuovo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2015, comprensivo delle modifiche apportate con il presente atto;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - w sul sito internet del Comune, sezione tributi;
 - w all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge e riportante il seguente esito:

Con voti favorevoli 14, contrari zero ed astenuti 1 (Ciabarra);

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GALLI FRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li 03/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE